

STATUTO

FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA

STATUTO

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA

TITOLO I

Articolo 1 - Denominazione, natura e sede

1. La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, di seguito denominata anche Fondazione, è una persona giuridica privata senza fini di lucro con piena autonomia statutaria e gestionale. E' regolata dalle leggi vigenti in materia e dal presente statuto.
2. Essa è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Biella, fondata da Mons. Giovanni Losana - Vescovo di Biella e istituita con R.D. 24 agosto 1856, la quale - con decreto del Presidente della Repubblica dal 27 settembre 1984 - ha incorporato il Monte di Credito su Pegno di Biella e dalla quale, in esecuzione del Decreto del Ministro del Tesoro n. 435925 dell'8 luglio 1992, è stata scorporata l'attività creditizia con conferimento alla società bancaria Cassa di Risparmio di Biella Spa.
3. La Fondazione ha sede in Biella, Via Garibaldi 17.
4. Essa ha durata illimitata.

Articolo 2 – Scopi

1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di interesse pubblico, di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nel rispetto delle tradizioni originarie, orientando la propria attività preminentemente nei settori - di seguito complessivamente denominati "settori rilevanti" - dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, dell'istruzione, compresa la formazione professionale, della ricerca scientifica, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli.
2. La Fondazione interviene altresì, con iniziative ritenute opportune, negli ulteriori settori dello sport, turismo e tempo libero.
3. La Fondazione inoltre, secondo le linee programmatiche formulate dall'Organo di Indirizzo, può, attraverso gli interventi ritenuti più idonei, intraprendere o partecipare ad altre iniziative dirette a promuovere lo sviluppo economico del territorio in cui opera.
4. La Fondazione svolge la propria attività di cui ai precedenti commi nell'intero ambito nazionale, con prevalenza nel territorio di tradizionale operatività della Cassa di Risparmio di Biella.
5. Nell'ambito dei settori individuati dallo statuto la Fondazione può sostenere iniziative in favore di comunità italiane all'estero nonché interventi di solidarietà ad alto contenuto sociale al di fuori del territorio nazionale, anche d'intesa con altri organismi nazionali e/o internazionali.
6. La Fondazione, al fine di rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in

maniera organica e programmata le esigenze del territorio di operatività, può concentrare la propria attività transitoriamente, per periodi di tempo definiti, in uno o più settori previsti dal presente statuto, purchè fra questi sia compreso almeno un settore rilevante.

Articolo 3 - Modalità e strumenti per il perseguimento degli scopi statutari

1. La Fondazione ispira la propria azione a criteri di programmazione pluriennale, operando sulla base di progetti annuali e pluriennali ed indicando i settori specifici cui destinare le risorse prevedibilmente disponibili.
2. La Fondazione, per la realizzazione dei propri scopi nei settori rilevanti, può esercitare, direttamente o indirettamente, imprese strumentali di cui al D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153; nel caso di esercizio diretto di tali imprese, la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate.
3. L'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari è disciplinata da apposito regolamento, che indica i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.
4. La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione, e non può esercitare funzioni creditizie, né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni.
5. La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo, nel rispetto della previsione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, solamente in enti o società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali. La Fondazione può detenere partecipazioni non di controllo anche in imprese diverse da quelle di cui sopra nei limiti di legge e di statuto.
6. La Fondazione può compiere, nei limiti di legge e del presente statuto, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari consentite dalla natura di persona giuridica privata senza fine di lucro necessarie ed opportune per il conseguimento dei propri fini istituzionali; nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione essa può contrarre debiti o ricevere garanzie per un importo complessivo non superiore al 20% del proprio patrimonio secondo l'ultimo bilancio approvato.

TITOLO II

Articolo 4 – Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito dai beni della Cassa di Risparmio di Biella non oggetto del conferimento di cui al secondo comma dell'art. 1.
2. Il patrimonio si incrementa per effetto di:

- a) accantonamenti alla riserva obbligatoria;
 - b) riserve e accantonamenti facoltativi per far fronte ad esigenze di salvaguardia del patrimonio e di politica degli investimenti della Fondazione sottoposti alla valutazione dell'Autorità di Vigilanza;
 - c) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio per volontà del donante.
3. Il patrimonio può essere altresì incrementato dalle plusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria, nei limiti previsti dalla legge.
 4. Esso viene amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore e ottenerne una adeguata redditività.
 5. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne che assicurano la separazione amministrativa e contabile dalle altre attività della Fondazione. Può inoltre essere affidata in tutto o in parte a intermediari abilitati ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, secondo le linee generali definite dall'Organo di Indirizzo.
 6. La Fondazione può investire il proprio patrimonio in attività che non producono redditi esclusivamente nel caso in cui tali investimenti costituiscano realizzazione di scopi statutari. In ogni caso, tali investimenti non possono superare la quota del 10% del patrimonio secondo l'ultimo bilancio approvato; tali investimenti devono essere realizzati in maniera tale da non comportare alcun rischio di diminuzione del valore del patrimonio nel tempo e devono consentire una redditività adeguata del patrimonio nel suo complesso.

Articolo 5 - Destinazione del reddito

1. La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, destina il reddito secondo il seguente ordine:
 - a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta;
 - b) oneri fiscali;
 - c) riserva obbligatoria nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
 - d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 10, terzo comma, lettera e) del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 ai settori di intervento previsti dall'art. 2, primo comma del presente statuto;
 - e) altre finalità previste dallo statuto, reinvestimento del reddito, accantonamenti e riserve facoltativi approvati dall'Organo di Indirizzo per far fronte ad esigenze di salvaguardia del patrimonio e di politica degli investimenti della Fondazione, sulla base di principi di sana e prudente gestione senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati nello statuto, ovvero altri accantonamenti, non aventi natura patrimoniale, per la miglior realizzazione dei fini istituzionali;
 - f) erogazioni previste dall'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
2. La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche, agli amministratori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi corrisposti ai dipendenti e delle indennità e compensi di cui al successivo art.

12 corrisposti ai componenti gli organi di indirizzo, amministrazione e controllo.

TITOLO III

Articolo 6 – Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- a) L'Organo di Indirizzo;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente della Fondazione;
- d) Il Collegio Sindacale;

Articolo 7 – Onorabilità

1. Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione, nonché la carica di Segretario Generale:

- a) coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 codice civile;
- b) chiunque sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) chiunque sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - c1) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria o per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - c2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a due anni, per qualunque delitto non colposo diverso da quelli di cui al punto precedente;
- d) chiunque sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera c) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato.

2. I componenti gli organi devono portare immediatamente a conoscenza dell'organo di appartenenza o, per quanto attiene al Segretario Generale, del Consiglio di Amministrazione, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità. L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni, assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e dell'immagine della Fondazione.

Articolo 8 - Incompatibilità e ineleggibilità

1. Non possono ricoprire la carica di componente gli organi di indirizzo, amministrazione e controllo della Fondazione:

- a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo statuto;
- b) il coniuge, i parenti e affini sino al terzo grado incluso dei membri dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- c) i dipendenti in servizio della Fondazione, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al terzo grado incluso;
- d) coloro che siano membri dei consigli regionali, provinciali, comunali, limitatamente a comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, e delle rispettive giunte, o presiedano queste ultime;
- e) coloro che ricoprono la carica di amministratore dei soggetti cui lo statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione;
- f) coloro che abbiano un rapporto organico di lavoro dipendente ovvero di collaborazione anche a tempo determinato con l'ente o l'organismo da cui promana la designazione, esclusi gli incarichi professionali;
- g) coloro che ricoprono cariche negli organi di indirizzo, amministrazione e controllo di altre fondazioni di origine bancaria;
- h) chi ricopre la carica di direttore generale della società bancaria conferitaria di cui all'art. 1 del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153;
- i) gli amministratori delle organizzazioni dei soggetti destinatari degli interventi con le quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti;
- j) coloro che sono stati condannati al risarcimento di danni di qualsiasi genere nei confronti della Fondazione con decisione definitiva o abbiano lite vertente con essa;
- k) coloro che siano stati dichiarati decaduti da qualunque organo della Fondazione;
- l) coloro che, all'atto della nomina, si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 10 del presente statuto.

2. I componenti il Consiglio di Amministrazione della Fondazione non possono assumere le funzioni di consigliere di amministrazione della società bancaria conferitaria di cui all'art. 1 del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153.

3. Sono tra loro reciprocamente incompatibili la qualità di componente l'Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale eccezion fatta per il Presidente della Fondazione che assume la carica sia di Presidente del Consiglio di Amministrazione che di Presidente dell'Organo di Indirizzo. Il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo e dovrà essere sostituito.

4. I componenti gli organi della Fondazione e il Segretario Generale danno immediata comunicazione della sussistenza delle situazioni di incompatibilità e ineleggibilità come sopra individuate all'organo di appartenenza e, per quanto riguarda il Segretario Generale, al Consiglio di Amministrazione; detti organi assumono entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione i conseguenti provvedimenti.

Articolo 9 - Conflitto di interessi

1. I componenti di organi della Fondazione, nel caso di deliberazioni in cui abbiano, personalmente o per conto di terzi ovvero di parenti e affini fino al terzo grado, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza e astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime. Per quanto concerne il Segretario Generale, l'organo competente è il Consiglio di Amministrazione.

2. L'organo competente adotta il provvedimento della sospensione nel caso in cui il conflitto abbia natura temporanea, nonché il provvedimento della decadenza nell'ipotesi di omissione della suddetta comunicazione, ovvero nel caso in cui il conflitto assuma natura permanente.

Articolo 10 - Sospensione dalle cariche

1. I componenti gli organi della Fondazione e il Segretario Generale sono sospesi, obbligatoriamente, dalle cariche ricoperte nelle seguenti ipotesi:
 - a) condanna con sentenza non definitiva di secondo grado per uno dei reati di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c);
 - b) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera d);
 - c) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale (interdittiva o coercitiva) qualora confermata dal giudice del riesame.
2. I componenti di organi della Fondazione e il Segretario Generale devono portare immediatamente a conoscenza dell'organo di appartenenza ovvero, per quanto riguarda il Segretario Generale, a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, la sussistenza di situazioni come sopra individuate. Detti componenti e il Segretario Generale devono altresì portare immediatamente a conoscenza degli stessi organi, per una specifica valutazione della situazione ai fini di una eventuale sospensione dalla carica, l'esistenza di sentenze non definitive di grado inferiore o di informazioni di garanzia ovvero l'assunzione della qualità di imputato secondo quanto previsto dal codice di procedura penale per i reati indicati dal precedente art. 7, specificandone i motivi. L'organo competente deve tempestivamente assumere, comunque non oltre trenta giorni, le relative decisioni.

Articolo 11 - Decadenza dalle cariche

1. Ciascun organo della Fondazione verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro 30 giorni i conseguenti provvedimenti.
2. I componenti gli organi della Fondazione decadono con dichiarazione dell'organo di appartenenza (e il Segretario Generale, con dichiarazione del Consiglio di Amministrazione), qualora, in qualunque momento, perdano i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 7, vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8, (e per quanto concerne il Segretario Generale dall'art. 21) che non siano rimosse entro 30 giorni dal loro verificarsi, ovvero omettano la comunicazione di sussistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità o di una delle situazioni che comportano la sospensione, obbligatoria o facoltativa, dalla carica di cui all'art. 10.
3. I componenti l'Organo di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione che non intervengano per tre volte consecutive senza giustificato motivo alle riunioni dell'organo di appartenenza

sono dichiarati decaduti con deliberazione dell'organo medesimo.

Articolo 12 - Indennità e compensi

1. Ai componenti l'organo di Indirizzo spetta, oltre al rimborso, anche in misura forfetaria, delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni, un'indennità ed una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni, nella misura e con le modalità di erogazione determinate dall'Organo di Indirizzo medesimo, sentito il Collegio Sindacale.
2. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai componenti effettivi il Collegio Sindacale spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni degli organi di indirizzo e di amministrazione, una medaglia di presenza, oltre al rimborso, anche in misura forfetaria, delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione dei compensi annui, della medaglia di presenza e dei rimborsi spese sono determinate dall'Organo di Indirizzo.
3. Al fine del calcolo delle medaglie di presenza, più partecipazioni a riunioni, anche di organi diversi, nell'arco della stessa giornata si considerano come una sola partecipazione.

TITOLO IV

Articolo 13 - Organo di Indirizzo

1. L'Organo di Indirizzo è composto di n. 15 componenti.
2. I consiglieri sono designati e nominati come segue:
 - a) due dal Vescovo di Biella o superiore ecclesiastico,
 - b) due dal Comune di Biella,
 - c) due dall'Amministrazione della Provincia di Biella,
 - d) due dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Biella,
 - e) uno alternativamente dai Rettori dell'Università e del Politecnico di Torino, scelto tra i professori titolari di insegnamenti attivati presso la stessa Città degli Studi di Biella,
 - f) sei dallo stesso Organo di Indirizzo.
3. I componenti l'Organo di Indirizzo devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento indicati all'art. 2 o funzionali all'attività della Fondazione e devono aver maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito delle professioni o in campo imprenditoriale o accademico ovvero devono aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati.
4. La nomina non comporta rappresentanza, nè vincoli di mandato, nell'Organo di Indirizzo, degli enti dai quali proviene la designazione stessa. Ciò determina l'esclusione di ogni potere di indirizzo e di revoca.
5. I componenti l'Organo di Indirizzo durano in carica cinque anni e possono essere confermati consecutivamente per un solo mandato.

6. Se nel corso del mandato vengono a mancare per morte, dimissioni, decadenza automatica a seguito di nomina in altro organo o altre cause uno o più componenti l'Organo di Indirizzo il Presidente provvede tempestivamente agli adempimenti per la ricostituzione dell'organo stesso. I componenti nominati in sostituzione restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.
7. Alla scadenza del mandato i componenti l'Organo di Indirizzo potranno rimanere in carica nel loro ufficio per un periodo massimo di 60 giorni, decorrenti dal giorno di scadenza del mandato stesso.
8. Almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato dei singoli consiglieri ovvero tempestivamente nei casi diversi da quelli di scadenza naturale, il Presidente della Fondazione provvede a richiedere ai soggetti cui compete la designazione l'indicazione dei nominativi di spettanza, in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto.
9. Tali designazioni devono essere fatte pervenire alla Fondazione entro 60 giorni dal ricevimento dell'invito a provvedere; alla Fondazione deve altresì essere trasmessa la documentazione relativa riferita a ciascun candidato, ai fini della verifica del possesso dei requisiti.
10. L'Organo di Indirizzo provvede, tempestivamente e in piena autonomia, alla valutazione dei requisiti dei nominativi designati ed alla relativa nomina.
11. Entro il termine massimo di proroga dei rispettivi mandati previsto dal precedente comma 7, l'Organo di Indirizzo provvede inoltre alle cooptazioni ad esso spettanti.
12. Qualora i soggetti esterni cui compete la designazione non provvedano entro il termine loro assegnato, il potere di nomina è esercitato, direttamente ed in piena autonomia, entro i successivi trenta giorni, dall'Organo di Indirizzo, secondo l'ordine del precedente comma 2, fino a che il numero complessivo delle designazioni di sua competenza non superi la metà del totale dei componenti l'Organo di Indirizzo. Oltre tale soglia il potere di designazione per il completamento dell'organo sarà esercitato dal Presidente della Regione Piemonte entro il termine di tre mesi.

Articolo 14 - Competenze dell'Organo di Indirizzo

1. Sono di esclusiva competenza dell'Organo di Indirizzo, oltre ad altre competenze e funzioni altrove riconosciutegli da norme di legge e dal presente statuto, le decisioni riguardanti:
 - a) la modificazione dello statuto;
 - b) l'approvazione e modificazione dei regolamenti interni;
 - c) la nomina dei componenti l'Organo di Indirizzo designati dagli Enti ed Autorità esterni nonché dei componenti di propria competenza ai sensi dell'art. 13;
 - d) la nomina e la revoca del Vice Presidente dell'Organo di Indirizzo, da scegliersi fra i propri componenti;
 - e) la nomina del Presidente della Fondazione e, sentite le proposte di quest'ultimo, del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli altri componenti il Consiglio medesimo, previa determinazione del numero relativo;
 - f) la revoca del Presidente della Fondazione, del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli altri componenti il Consiglio medesimo;

- g) la nomina del Presidente del Collegio Sindacale, di due membri effettivi e di due supplenti;
- h) la revoca, per giusta causa, dei componenti il Collegio Sindacale;
- i) la determinazione dei compensi, indennità e rimborsi spese agli organi della Fondazione, nonché le relative modalità di erogazione;
- j) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale;
- k) la nomina di commissioni consultive o di studio nell'ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità, sentito il Collegio Sindacale sull'eventuale nomina in tali commissioni di componenti di organi della Fondazione e sugli eventuali relativi compensi;
- l) la verifica per i componenti l'Organo di Indirizzo della sussistenza dei requisiti e delle situazioni di incompatibilità e ineleggibilità, nonché l'adozione dei provvedimenti di sospensione e decadenza;
- m) l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione;
- n) la determinazione di programmi pluriennali di attività con riferimento alle necessità del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili e definendo, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;
- o) l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale, relativo agli obiettivi e alle linee di operatività e intervento per l'esercizio successivo;
- p) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- q) l'istituzione di imprese strumentali;
- r) l'approvazione delle operazioni di trasformazione, fusione o scioglimento della Fondazione;
- s) l'accollo alla Fondazione, nei limiti di legge, delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei componenti gli organi della Fondazione e, sentito il Collegio Sindacale, per l'Organo di Indirizzo;
- t) l'autorizzazione alla stipula di polizze assicurative a copertura delle responsabilità dei componenti degli Organi della Fondazione, comprese le sanzioni amministrative tributarie di cui alla precedente lettera s).

Articolo 15 - Adunanze e deliberazioni dell'Organo di Indirizzo

1. L'Organo di Indirizzo è convocato presso la sede della Fondazione o altrove dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente dell'Organo di Indirizzo e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente l'Organo di Indirizzo più anziano. Si intende componente l'Organo di Indirizzo più anziano colui che fa parte da più tempo e ininterrottamente dell'Organo di Indirizzo; nell'eventualità di nomina contemporanea il più anziano di età. Esso si riunisce, di norma, almeno una volta ogni due mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei componenti o il Collegio Sindacale.
2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere inviati a mezzo di raccomandata o con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza la convocazione viene effettuata mediante comunicazione telegrafica, telefax o con altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno 24 ore prima dell'ora

fissata per la riunione.

3. Alle riunioni dell'Organo di Indirizzo possono anche partecipare in via permanente, senza diritto di voto, i componenti il Consiglio di Amministrazione diversi dal Presidente; alle sedute partecipa inoltre il Segretario Generale, o, in caso di sua mancanza o impedimento, chi è delegato a sostituirlo, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.
4. L'Organo di Indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto, non computandosi a tal fine i componenti sospesi ai sensi dell'art. 10.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti salvo quelle relative alla trasformazione, fusione o scioglimento della Fondazione, alla modifica dello statuto, alla revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale e all'eventuale azione di responsabilità nei confronti degli stessi, per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei membri in carica aventi diritto di voto. Il Presidente non ha diritto di voto.
6. Per le deliberazioni riguardanti la cooptazione dei componenti l'Organo di Indirizzo, compresa la nomina del suo Vice Presidente, nonché la nomina del Presidente della Fondazione, del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale è necessario il voto favorevole della maggioranza, arrotondata all'unità superiore, dei membri in carica aventi diritto di voto.
7. In caso di parità la proposta si intende non approvata.
8. Le votazioni riguardanti persone (a richiesta anche di un solo Consigliere) sono fatte a scrutinio segreto, salvo che avvengano per unanime acclamazione. In tale caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.

TITOLO V

Articolo 16 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e da 3 a 5 membri nominati dall'Organo di Indirizzo tra le persone aventi i requisiti previsti dal presente statuto.
2. Gli amministratori devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato un'esperienza operativa nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono avere esercitato funzioni di amministrazione o direzione presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate con particolare riferimento ai settori finanziari e mobiliari.
3. Gli amministratori, escluso il Presidente, durano in carica quattro anni e possono essere confermati consecutivamente per un solo mandato.
4. Il Presidente della Fondazione fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione sino a

che rimane in carica come Presidente. Alla scadenza del mandato gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla ricostituzione dell'organo.

5. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, il Presidente convoca tempestivamente l'Organo di Indirizzo per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.
6. Gli amministratori nominati in sostituzione scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 17 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati ad altro organo dalla legge o dal presente statuto.
2. In particolare sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:
 - a) la gestione operativa dell'attività istituzionale della Fondazione nel quadro della programmazione definita dall'Organo di Indirizzo;
 - b) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
 - c) la predisposizione del documento programmatico previsionale annuale;
 - d) l'assunzione del personale dipendente;
 - e) la nomina e la revoca del Segretario Generale e del Vice Segretario Generale della Fondazione;
 - f) la verifica, per i componenti il Consiglio di Amministrazione e il Segretario (e Vice Segretario) Generale, della sussistenza dei requisiti e delle situazioni di incompatibilità e l'adozione di provvedimenti di sospensione e decadenza;
 - g) l'acquisto, la vendita, la permuta e la donazione di immobili;
 - h) la cessione delle azioni della società conferitaria, sentito l'Organo di Indirizzo;
 - i) l'acquisto e la cessione di partecipazioni societarie e le deliberazioni concernenti i patti e gli accordi in genere relativi alle società medesime;
 - j) la promozione di azioni davanti agli organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse;
 - k) l'accollo alla Fondazione, nei limiti di legge, delle sanzioni amministrative tributarie a carico del Segretario Generale e dei dipendenti;
 - l) la stipula delle polizze assicurative a copertura delle responsabilità del Segretario Generale e dei dipendenti, comprese le sanzioni amministrative tributarie di cui alla precedente lettera k);
 - m) le nomine e designazioni di amministratori e sindaci di competenza della Fondazione.
3. Al Consiglio di Amministrazione, inoltre, è attribuito un generale potere di proposta all'Organo di Indirizzo in tutte le materie attinenti al funzionamento e all'attività della Fondazione e in particolare relativamente a:
 - a) modifiche statutarie;
 - b) approvazione e modifica dei regolamenti interni;
 - c) linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
 - d) istituzione di imprese strumentali;

- e) programmi di intervento della Fondazione.
- 4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente, ad uno o più dei suoi componenti, al Segretario Generale o a dipendenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.
- 5. I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione in merito all'assolvimento del mandato.

Articolo 18 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede della Fondazione o altrove dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano secondo l'ordine rispettivamente di anzianità di carica e di età indicato all'art. 19 comma 6.
2. Esso si riunisce di norma una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale.
3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere inviati a mezzo raccomandata o con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno 2 giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza la convocazione viene effettuata mediante comunicazione telegrafica, telefax o con altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno 24 ore prima della riunione.
4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, non computandosi a tal fine i componenti sospesi ai sensi dell'art.10.
5. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano secondo l'ordine rispettivamente di anzianità di carica e di età indicato all'art. 19 comma 6.
6. Alle riunioni partecipa il Segretario Generale, o in caso di sua assenza o impedimento chi è delegato a sostituirlo, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.
7. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Le votazioni riguardanti persone, a richiesta anche di un solo amministratore, sono fatte a scrutinio segreto, salvo che avvengano per unanime acclamazione. In tale caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore. Nella votazione a scrutinio segreto in caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

TITOLO VI

Articolo 19 - Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Organo di Indirizzo tra i suoi componenti.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
3. Il Presidente dura in carica 5 anni dalla nomina e, comunque, fino all'entrata in carica del successore. Entro il termine di scadenza del mandato, l'Organo di Indirizzo provvede al rinnovo della carica del Presidente che può essere confermato consecutivamente per una sola volta.
4. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, il Presidente cessa dalla propria carica prima della scadenza del mandato, si deve provvedere alla nomina di un nuovo Presidente che rimarrà in carica quanto avrebbe dovuto rimanere il suo predecessore.
5. Il Presidente:
 - a) convoca e presiede l'Organo di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione;
 - b) assume, in caso di urgenza, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione allo stesso nella prima riunione;
 - c) svolge attività di impulso e coordinamento nelle materie di competenza dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione.
6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni, ad eccezione di quelle ad esso spettanti nell'ambito dell'Organo di Indirizzo che sono svolte da chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 15 comma 1, sono esercitate dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano. Si intende componente il Consiglio di Amministrazione più anziano colui che fa parte da più tempo e ininterrottamente del Consiglio di Amministrazione; nell'eventualità di nomina contemporanea il più anziano di età.
7. Il Presidente può delegare, di volta in volta e per singoli atti, la rappresentanza della Fondazione a componenti il Consiglio di Amministrazione, al Segretario (o Vice Segretario) Generale, a dipendenti o a terzi.
8. Con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione può altresì delegare, in via continuativa ed anche per categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione a componenti l'organo stesso, al Segretario (o Vice Segretario) Generale o a dipendenti.

TITOLO VII

Articolo 20 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti nominati dall'Organo di Indirizzo. I componenti il Collegio devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

2. I componenti il Collegio Sindacale restano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente per un solo mandato.
3. Alla scadenza del mandato il Collegio Sindacale resta in carica fino all'entrata in carica del successivo.
4. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi componenti restano in carica sino alla successiva riunione dell'Organo di Indirizzo, il quale deve provvedere alla nomina dei membri effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale. In caso di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta, fino alla successiva riunione dell'Organo di Indirizzo, dal componente il Collegio Sindacale più anziano di età.
5. Il mandato dei componenti nominati in sostituzione scade con quello del Collegio Sindacale.
6. Il Collegio Sindacale opera con le attribuzioni e modalità stabilite dagli artt. 2403 – 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili, nonché dal D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153.
7. Il Collegio Sindacale compie la verifica, per i propri componenti, della sussistenza dei requisiti e delle situazioni di incompatibilità e adotta i provvedimenti di sospensione e di decadenza.
8. I componenti il Collegio Sindacale devono assistere alle riunioni dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione. Il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio Sindacale o dell'Organo di Indirizzo o del Consiglio di Amministrazione decade dall'ufficio e se ne provvederà la sostituzione da parte dell'organo che lo ha nominato, su iniziativa del Presidente della Fondazione. Il Sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato nel triennio successivo.
9. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.
10. Gli accertamenti, le proposte e i rilievi del Collegio Sindacale devono essere trascritti in apposito registro tenuto a cura del Presidente del Collegio stesso nella sede della Fondazione.
11. Il Collegio Sindacale potrà delegare ciascuno dei suoi componenti ed operare anche separatamente l'uno dall'altro.

TITOLO VIII

Articolo 21 - Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è capo degli uffici e del personale della Fondazione, dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni.
2. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, ne adempie le funzioni il Vice Segretario Generale, ove nominato, o il dipendente o altra persona all'uopo delegati dal Consiglio di Amministrazione. Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova della sua assenza o impedimento.

3. Partecipa alle riunioni, dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e delle Commissioni consultive o di studio con funzioni consultive e propositive.
4. Provvede a istruire gli atti per le deliberazioni degli organi della Fondazione ed esegue le deliberazioni stesse, firmando la corrispondenza e gli atti relativi.
5. Compie atti o categorie di atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.
6. Il Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal presente statuto e devono essere scelti tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione, che abbiano maturato esperienza almeno per un triennio nell'ambito della libera professione o in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.
7. La funzione di Segretario (e di Vice Segretario) Generale è incompatibile con la qualità di componente l'Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale e con la carica di Direttore Generale della società conferitaria. Al Segretario (e Vice Segretario) Generale si estendono le altre disposizioni sulle incompatibilità e ineleggibilità previste dall'art. 8 del presente statuto, ad eccezione di quanto previsto dalla lett. c) del suddetto articolo per la parte relativa ai dipendenti della Fondazione.

TITOLO IX

Articolo 22 - Libri e scritture contabili

1. La Fondazione tiene i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
2. La Fondazione tiene, inoltre, il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri contabili che si rendano necessari per la propria attività ed in relazione alla natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile.
3. Nel caso in cui la Fondazione eserciti in via diretta imprese strumentali, verrà tenuta una specifica contabilità separata e verrà predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale.

Articolo 23 - Bilancio e documento programmatico previsionale

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il mese di ottobre di ogni anno l'Organo di Indirizzo approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativo all'esercizio successivo, che viene trasmesso entro quindici giorni all'Autorità di Vigilanza.
3. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone e sottopone all'approvazione dell'Organo di Indirizzo il bilancio e la relazione di gestione.

4. L'Organo di Indirizzo, sentita la relazione del Collegio Sindacale, approva il bilancio entro il 30 aprile di ogni anno e, nei 15 giorni successivi alla delibera, lo trasmette all'Autorità di Vigilanza.
5. Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati.
6. Il bilancio e la relazione sulla gestione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.
7. A tal fine la Fondazione si attiene al regolamento emanato dall'Autorità di vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153.
8. Il bilancio e la relazione sulla gestione sono resi pubblici nel rispetto, comunque, di quanto stabilito dall'Autorità di Vigilanza.

TITOLO X

Articolo 24 - Trasformazione, fusione, scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. La Fondazione, con deliberazione dell'Organo di Indirizzo approvata dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, può trasformarsi o fondersi in un altro o con altri enti che perseguono gli stessi fini per conseguire scopi riconducibili alle finalità istituzionali.
2. Essa, oltre che nei casi previsti dalla legge, si può sciogliere su proposta di scioglimento deliberata dall'Organo di Indirizzo, applicandosi al riguardo l'art. 11 del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153.
3. In caso di scioglimento, l'eventuale residuo netto della liquidazione sarà devoluto dall'Organo di Indirizzo ad altre Fondazioni, assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi sul territorio e nei settori di operatività della Fondazione.

TITOLO XI

Articolo 25 - Norme Transitorie

1. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale in carica si intendono decaduti dalla data di approvazione del presente statuto da parte dell'Autorità di Vigilanza e restano nel loro ufficio, rispettivamente, fino alla prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale, con il compito di provvedere agli adempimenti relativi alla costituzione dei nuovi organi, agli altri adempimenti obbligatori per legge o per disposizione dell'Autorità di Vigilanza e alla gestione ordinaria. Ai suddetti organi continuano ad applicarsi le disposizioni recate dalle precedenti disposizioni statutarie.

2. L'attuale Consiglio di Amministrazione provvede agli adempimenti relativi alla costituzione dell'Organo di Indirizzo; a tal fine il Presidente provvede ad interessare i soggetti cui compete la designazione entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente statuto da parte dell'Autorità di Vigilanza, richiedendo ai medesimi l'indicazione dei nominativi di spettanza. Il Presidente può altresì richiedere le designazioni con riferimento a professionalità nell'ambito di specifici settori.
3. Tali designazioni devono essere fatte pervenire alla Fondazione entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta unitamente alla documentazione relativa riferita a ciascun candidato, ai fini della verifica del possesso dei requisiti.
4. Completate le designazioni a cura degli enti e/o autorità competenti e, comunque, trascorso il termine assegnato agli stessi per la designazione, il Consiglio provvede, in piena autonomia, entro 30 giorni alla valutazione dei requisiti dei nominativi designati e alla relativa nomina. Contemporaneamente il Consiglio coopta i consiglieri di propria spettanza ai sensi dell'art. 13 del presente statuto.
5. Qualora i soggetti esterni cui compete la designazione non provvedano entro il termine loro assegnato il potere di nomina è esercitato, direttamente e in piena autonomia, entro i successivi trenta giorni, dall'attuale Consiglio di Amministrazione secondo l'ordine dell'art. 13 comma 2 fino a che il numero complessivo delle designazioni di sua competenza non superi la metà del totale dei componenti l'Organo di Indirizzo. Oltre tale soglia il potere di designazione per il completamento dell'organo sarà esercitato dal Presidente della Regione Piemonte entro il termine di tre mesi.
6. In sede di applicazione della presente norma transitoria il primo mandato dei componenti l'Organo di Indirizzo ha la seguente durata:
 - ?? 5 anni il mandato dei componenti designati dalla Provincia di Biella, dal Comune di Biella e dei primi tre componenti cooptati dal Consiglio di Amministrazione;
 - ?? 4 anni il mandato dei componenti designati dal Vescovo di Biella, dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Biella e dei restanti tre componenti cooptati dal Consiglio di Amministrazione;
 - ?? 3 anni il mandato del componente nominato dalla Città degli Studi di Biella.
7. Completato il procedimento di nomina dell'Organo di Indirizzo, l'attuale Presidente della Fondazione convoca senza indugio la riunione del nuovo organo.
8. Il presente statuto, modificato ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 461 e del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, entra in vigore alla data di approvazione da parte dell'Autorità di vigilanza. La procedura di adozione del nuovo statuto è definitivamente attuata con l'insediamento dei nuovi organi conseguente all'approvazione dello statuto stesso da parte dell'Autorità di Vigilanza.
9. Le incompatibilità previste dal presente Statuto diverranno operanti nei confronti dei componenti dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori allorquando detti Organi saranno insediati. La incompatibilità prevista dall'art. 28, comma 4, D.Lgs 17 maggio 1999, n. 153 diverrà operativa non oltre la data di adozione del nuovo Statuto.
10. Le disposizioni sul bilancio di cui all'art. 23 sono immediatamente applicabili dal

momento dell'entrata in vigore del presente Statuto, mentre quelle relative al documento programmatico previsionale decorrono dall'anno 2000, a valere per l'esercizio 2001. I criteri di redazione del bilancio annuale, compresi quelli di valutazione, nonché le forme di pubblicità dei bilanci stessi e della relativa relazione, verranno applicati tenendo conto delle modalità previste dal regolamento che sarà emanato dall'Autorità di vigilanza in conformità all'art. 10, comma 3, lett. g), D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 e secondo le disposizioni transitorie previste dall'art. 28, comma 5, del richiamato decreto.

11. L'esercizio in corso alla data di approvazione delle modifiche statutarie da parte dell'Autorità di Vigilanza è prorogato al 31 dicembre 2000.
12. Il primo mandato del Presidente della Fondazione scade con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2004; il primo mandato dei componenti il Consiglio di Amministrazione scade con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2003 ed il primo mandato dei componenti il Collegio Sindacale scade con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2002.
13. Lo statuto approvato sarà reso pubblico nelle forme ritenute idonee dalla Fondazione.